

**STUDIO LEGALE**

**Avv. Claudia Bello - Barbara De Fazio**

84012 ANGRÌ (SA) - VIA NAZIONALE, 142- ☎ 3337718176 – 3478658457

84086 ROCCAPIEMONTE (SA) – VIA DELLA PACE, 19

E-mail: barbara-defazio@libero.it - belloclaudia@libero.it

PEC: [b.defazio@avvocatinocera-pec.it](mailto:b.defazio@avvocatinocera-pec.it) – [c.bello@avvocatinocera-pec.it](mailto:c.bello@avvocatinocera-pec.it)

COD.FISC.:BLLCLD79P41F912L – DFZBBR79R51G813V

**TRIBUNALE DI GENOVA -SEZ. LAVORO-**

**RICORSO EX ART. 414 E SEGG. CPC**

**ORIGINALE**

**TEDONE ROSSANA** (Cod.Fisc.:TDNRSN69C55D696V), nata a Genova (GE), il 15.03.1969 ed ivi res.te, alla via Cordanieri n° 2°/6, rappr.to e difeso -per mandato in calce- dall'Avv. Claudia Bello (BLLCLD79P41F912L) e dalla Dott.ssa Barbara De Fazio (DFZBBR79R51G813V) unitamente ai quali elett.te domicilia, presso lo Studio Legale Bello-De Fazio, in Angri (Sa), alla via Nazionale n° 142 dichiara, ai sensi del 2° comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 08119466450, così indicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 D.p.r. 11/02/05 n° 68 e successive modifiche nonché all'indirizzo PEC: [c.bello@avvocatinocera-pec.it](mailto:c.bello@avvocatinocera-pec.it); [b.defazio@avvocatinocera-pec.it](mailto:b.defazio@avvocatinocera-pec.it).

**ricorrente**

**-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t. con sede in Roma al viale Trastevere, 76;

**-AMBITO TERRITORIALE DI GENOVA**, in persona del Dirigente p.t. con sede in Genova, via Assarotti, n. 40;

**-UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA**, in persona del Dirigente p.t con sede in Genova, via Assarotti, n. 40;

**resistenti**

**PREMESSO IN FATTO CHE**

- 1) la ricorrente è un'insegnante della Scuola dell'Infanzia e Primaria in possesso del diploma magistrale conseguito nell'anno 1986/87 presso l'istituto Magistrale Statale "P. Gobetti" di Sampierdarena (cfr. doc.);
- 2) la ricorrente ha presentato per il triennio 2014/17 domanda d'inserimento nelle Graduatorie d'Istituto per la provincia di Genova valide solo per il conferimento delle supplenze brevi (cfr. doc);
- 3) la ricorrente non ha fino ad ora mai presentato la domanda di inserimento in GAE in quanto il Ministero non ha concesso agli insegnanti in possesso del titolo in questione di presentare domanda nelle suddette graduatorie, visto che non considerava abilitante il diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002;
- 4) più segnatamente la ricorrente non presentava domanda di aggiornamento in GAE nemmeno per il triennio 2014/2017 proprio perché il D.M. 235/2014 di aggiornamento delle GAE nuovamente non consentiva l'inserimento nelle medesime di coloro i quali fossero in possesso del titolo di diploma magistrale



conseguito ante 2001;

5) l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (in precedenza permanenti) veniva riconosciuto dall'art. 1 comma 605 della legge n.296/2006 ai docenti in possesso dell'abilitazione al momento dell'entrata in vigore della legge;

6) l'unica ragione per cui la ricorrente non risulta iscritta nelle citate graduatorie è da ravvisarsi nel fatto che, in precedenza, il Ministero non aveva riconosciuto il diploma magistrale come titolo abilitante;

7) con il parere del Consiglio di Stato n. 3813 dell'11 settembre 2013 è stato riconosciuto a tutti i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto perché in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento, è indubbio, quindi, che la ricorrente essendo diplomata magistrale ha diritto di accedere alle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, costituite ai sensi dell'articolo 401 del decreto legislativo n. 297/94, riservate ai docenti muniti di abilitazione e non solo alle Graduatorie d'istituto in seconda fascia;

8) il Consiglio di Stato, con la sentenza n.1973, depositata il 16 Aprile 2015, ha riconosciuto, il diritto dei diplomati magistrali all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento;

9) con tale riconoscimento è chiaro vi sia stato un grave pregiudizio per la ricorrente, in quanto la stessa, al momento della trasformazione della graduatoria da permanente ad esaurimento, era già in possesso del titolo abilitante, senza tuttavia poter mai partecipare alle procedure di inserimento delle graduatorie in questione sino al 2015;

10) la ricorrente **pur avendo pieno diritto all'inserimento nella III fascia della graduatoria ad esaurimento, ha comunque presentato domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento nell'Ambito Territoriale di Genova (cfr. doc.), in seguito alla conoscenza della sent. n. 1973/2015 del CdS la quale stabilisce essere “*valida la stessa presentazione delle domande di inserimento presentate nei termini che decorrono dalla effettiva conoscenza, da parte dei ricorrenti originari, della lesività dell'atto impugnato*” e ciò nonostante, non è stata inserita “pleno iure” nelle suddette graduatorie;**

11) tale mancato inserimento “*pleno iure*” ha comportato, la negazione della possibilità per la ricorrente, di essere individuata quale destinataria delle proposte



di stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato formulate per scorrimento della III fascia delle graduatorie ad esaurimento della Provincia di Genova;

**12)** la ricorrente pur avendo conseguito il Diploma Magistrale nel periodo ante 2001 e pur essendo agli effetti di legge "abilitata" all'insegnamento ha visto e vissuto negli anni il disconoscimento del suo titolo, a causa di un'errata applicazione della normativa a suo danno;

**13)** soltanto nell'anno 2014 il MIUR ha dovuto ammettere l'evidente errore e di conseguenza ha dovuto migliorare la posizione dei docenti diplomati magistrali e quindi della ricorrente stessa ai fini dell'assunzione non solamente attraverso le GI, ma finalmente nelle scuole paritarie, private e comunali.

**14)** tutto ciò ha causato alla stessa ripercussioni sulla carriera e sulle condizioni di guadagno con conseguenze negative in termini di retribuzione e di miglioramento del punteggio, cosa questa che è motivo di risarcimento da parte dell'amministrazione;

**15)** è indubbio altresì il grave danno che la ricorrente in qualità di "insegnante" ha subito;

**16)** tale danno può certamente attribuirsi alla "*perdita di chance*" che la stessa, in quanto diplomata magistrale, avrebbe avuto se il suo titolo sin dall'origine fosse stato considerato abilitante;

**17)** al contrario, invece, la stessa è stata relegata per anni in una fascia di reclutamento senza sbocchi e non di sua pertinenza aspettando invano un concorso che anche quando è stato bandito, ha disconosciuto per decreto ancora una volta l'abilitazione insita nel Diploma Magistrale titolo di studi già in possesso della stessa;

**18)** è altresì indubbia la circostanza che solo a causa del MIUR, dopo il 2002 la ricorrente ha omesso di iscriversi in GAE in quanto l'unico diritto riconosciuto dalla stessa è stato l'inserimento in GI;

**19)** per tale motivo la ricorrente oggi pur avendone il titolo non può più rientrarvi;

**20)** anche in questa prospettiva appare evidente la presenza di un grave danno derivante altresì da perdita di occasione favorevole (*chance*);

**21)** il danno derivante da perdita di una *chance* nel caso di specie lo si riscontra nella concreta lesione di un'aspettativa di fatto, nonché nella presenza di



un'evidente danno patrimoniale consequenziale alla diffusione di informazioni inesatte, in quanto le stesse hanno indotto la ricorrente a stipulare contratti a condizioni che - *diversamente* - la stessa avrebbe rifiutato;

22) la ricorrente a causa del mancato riconoscimento del Diploma Magistrale sin dall'origine (quale titolo abilitante in quanto conseguito entro l'anno 2001-2002) al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento avvenuto nell'anno 2006 pur essendo già in possesso del titolo non ha avuto la possibilità di entrare nelle GAE;

23) ad oggi tale graduatorie risultano essere chiuse così da escludere nuovi inserimenti;

24) è chiaramente identificabile nel caso di specie la perdita di chance che ha colpito la sfera lavorativa della stessa negandole la possibilità di scelta per un futuro ed ambito posto a tempo indeterminato;

25) essendo altamente rischioso attendere la futura fase di aggiornamento delle GAE prevista per l'anno 2017 per richiederne l'inserimento in quanto le dette graduatorie potrebbero essere per allora non più esistenti, è nuovamente dimostrabile la *perdita di chance* che ha colpito la ricorrente soprattutto in merito alla possibilità lavorativa con un particolare danno morale ed economico;

26) sulla base di quanto sopra esposto è evidente la sussistenza di un nesso di causalità tra condotta illecita e perdita della chance la quale risulta essere attuale ed effettiva e costituisce la condizione essenziale per il riconoscimento del diritto al risarcimento;

27) è quindi evidente che in tutti questi anni di silenzio la condotta del MIUR è stata illecita;

28) il MIUR non riconoscendo tale titolo come abilitante a tempo dovuto ha impedito alla ricorrente il raggiungimento del risultato sperato;

### **DIRITTO**

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n.1973 depositata il 16 Aprile 2015, ha riconosciuto, accogliendo l'appello di alcuni diplomati magistrali contro una sentenza negativa del TAR del Lazio, il diritto dei ricorrenti all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

La questione del riconoscimento del diploma magistrale ai fini abilitanti è stata definita in via di contenzioso, con il DPR del 25 marzo 2014 (di accoglimento di



un ricorso straordinario al PdR) nel quale era stato formalizzato il Parere del Consiglio di Stato 5 giugno 2013, Sezione II, che ha riconosciuto, a tutti gli effetti di legge, il valore abilitante del diploma magistrale ai sensi del D.M. 10 marzo 1997.

Difatti secondo il parere del Consiglio di Stato n. 3813 dell'11 settembre 2013, “è illegittimo il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria d'istituto e non nella II fascia. La disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della Laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali d'istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 D.lg. 16 aprile 1994, n. 297”.

Con il parere del Consiglio di Stato n. 3813 dell'11 settembre 2013 è stato riconosciuto a tutti i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, di accedere alla II fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto, ma è indubitabile che gli stessi proprio perché muniti di un titolo idoneo all'insegnamento dovevano essere inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento, cioè nelle graduatorie costituite ai sensi dell'art. 401 del dl n. 297/94, riservate ai docenti muniti di abilitazione utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato;

Vi è di più.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge n. 296/2006 le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento.

L'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (in precedenza permanenti) veniva



riconosciuto dall'art. 1 comma 605 della legge n.296/2006 ai docenti in possesso dell'abilitazione al momento dell'entrata in vigore della legge.

La norma, dunque, si limita a trasformare le graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento per non alimentare ulteriormente il precariato scolastico e non consentire, a partire dal 2007, l'inserimento di nuovi aspiranti prima dell'immissione in ruolo dei docenti già presenti in quelle graduatorie.

Conseguentemente il MIUR, in occasione dell'aggiornamento delle graduatorie d'istituto del 2014 aveva previsto l'inserimento dei diplomati magistrali in II fascia d'Istituto.

Con la recente sentenza n.1973/2015 il CdS, Sez.VI ha chiarito che il diploma magistrale, pur essendo stato riconosciuto dal MIUR quale titolo abilitante solo nel 2014 era già in possesso dei ricorrenti al momento dell'entrata in vigore della legge 296 del 2006, ed ha quindi dichiarato illegittima l'esclusione dalle GAE (graduatorie ex permanenti trasformate dalla 296/2006 in graduatorie ad esaurimento).

Testualmente la sentenza dichiara infatti, che *“l'unica ragione per cui gli attuali appellanti non sono iscritti nelle GAE è da ravvisarsi nel fatto che in precedenza il MIUR non aveva riconosciuto il diploma magistrale come titolo abilitante”*, con ciò ritenendo comunque tempestiva la domanda giudiziale.

Il Collegio, accogliendo l'appello dei ricorrenti ha annullato il D.M. 235 del 2014 nella parte in cui il MIUR, disponendo il nuovo aggiornamento delle GAE, non ha previsto la possibilità per i diplomati magistrali entro il 2001/2002 di chiedere l'inserimento nella III fascia.

La sentenza potrebbe avere come conseguenza la necessità di riaprire i termini per l'aggiornamento delle attuali GAE d'infanzia e primaria non soltanto nei confronti dei ricorrenti ma di tutti i soggetti in possesso del Diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

Tutto ciò premesso, la ricorrente come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

### **RICORRE**

All'Ill.mo Tribunale di Genova –Sezione Lavoro- affinché Voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**



Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito,

**PREVIO ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITA' E CONSEGUENTE  
DISAPPLICAZIONE:**

- del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui ha precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento.
- delle graduatorie ad esaurimento valide per l'anno 2014/2017, così come formate nell'Ambito Territoriale di Genova senza l'inserimento "*pleno iure*" della ricorrente nella III fascia delle suddette graduatorie

**ORDINARE ALL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE DI**

- **provvedere** all'inserimento "*pleno iure*" della ricorrente con decorrenza dal 01.09.2014, nelle graduatorie ad esaurimento per le classi concorsuali **scuola dell'infanzia e primaria (AAAA/EEEE)**, formate nell'**Ambito Territoriale della Provincia di Genova per il triennio 2014/2017;**
- **condannare il MIUR al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dal ricorrente ed in particolare del danno da perdita di chance lavorativa** con ripercussioni sulla carriera e sulle condizioni di guadagno con conseguenze negative in termini di retribuzione e di miglioramento del punteggio, **da liquidarsi in maniera equitativa o come meglio, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo su ogni somma liquidata.**

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, con clausola di provvisoria esecutorietà.

*Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile, ma ai fini dell'assoggettamento al Contributo Unificato il procedimento è esente in quanto l'istante dichiara che ha un reddito familiare inferiore a € 34.107,72, come da dichiarazione che si deposita.*

Si deposita:

1. Copia diploma magistrale
2. Copia modello visualizzazione GI
3. Copia domanda di inserimento in GAE

Angri li 30.09.2015

*Dott.ssa Barbara De Fazio*

*Avv. Claudia Bello*

